

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

510/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 663/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 663/2022/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 571/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 571/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 49/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 49/2025/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), dell'1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell'11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 7 aprile 2025, prot. Autorità 24382, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 30 settembre 2025 prot. Autorità 67374, dell'1 ottobre 2025 (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;

- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l'omonima società:
 - a) ha evidenziato che l'approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull'impianto Fiumesanto (di seguito: investimenti di adeguamento);
 - b) ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);
 - c) si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento, a un importo non superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP Produzione (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di proroga e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 per l'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 49/2025/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EP PRODUZIONE, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo riferito al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2024 per l'impianto Fiumesanto;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma

65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la quarta comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2024, in relazione all'impianto Fiumesanto;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende la somma tra l'importo dell'Impegno e i costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento per l'anno 2024 di cui alla quarta comunicazione EP Produzione;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2024, tra cui l'impianto Fiumesanto; dalla suddetta comunicazione emerge, tra l'altro, che:
 - a) Terna ha fornito diversi valori dell'indisponibilità media storica del triennio 2021-2023, applicando, in relazione agli anni 2021 e 2022, varie metodologie, già descritte nelle deliberazioni per la determinazione degli acconti del Corrispettivo dell'impianto Fiumesanto per i medesimi anni (cfr. deliberazioni 663/2022/R/eel e 571/2023/R/eel);
 - b) il tasso di indisponibilità 2024 dell'impianto Fiumesanto calcolato da Terna risulta in ogni caso non superiore rispetto ai diversi valori dell'indisponibilità media storica di cui alla lettera precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Fiumesanto, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2024 riportati da EP PRODUZIONE nella documentazione di cui alla quarta comunicazione EP Produzione e l'importo dei costi fissi *benchmark*;

- il margine di contribuzione risultante dalla menzionata documentazione, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 49/2025/R/eel.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità; l'impianto essenziale Fiumesanto è stato ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2024 con la deliberazione 268/2019/R/eel e, in relazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al citato regime, la deliberazione 111/06 stabilisce che l'Autorità determini gli importi del corrispettivo di reintegrazione e di acconti dello stesso

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca a EP PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2024, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini